



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione velivoli

Edizione 10.2021

L'essenziale in breve	3
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Validità territoriale	5
A3	Durata del contratto	5
A4	Disdetta del contratto	5
A5	Premi	5
A6	Deposito del certificato di navigabilità (sospensione)	6
A7	Adeguamento contrattuale da parte di AXA	6
A8	Tasse assicurative dovute all'estero	6
A9	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A10	Obblighi d'informazione	6
A11	Sinistro	7
A12	Assicurazione multipla	7
A13	Principato del Liechtenstein	7
A14	Diritto applicabile e foro competente	7
A15	Sanzioni	7
A16	Disposizioni particolari di diritto della navigazione aerea in relazione alla responsabilità civile	8

Parte B Assicurazione di responsabilità civile

B1	Assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi (assicurazione delle pretese di responsabilità civile avanzate da terzi al di fuori del velivolo)	9
B2	Copertura unitaria (assicurazione delle pretese di responsabilità civile avanzate da terzi e dai passeggeri)	10

Parte C Assicurazione casco

C1	Estensione della copertura assicurativa del velivolo	12
C2	Copertura assicurativa	12
C3	Prestazioni assicurative	12
C4	Obblighi in caso di sinistro	13
C5	Prestazione assicurativa supplementare per aeromobili a motore	13
C6	Esclusioni	13
C7	Franchigia	14
C8	Ribasso per assenza di sinistri	14

Parte D Assicurazione contro gli infortuni degli occupanti

D1	Copertura assicurativa	15
D2	Persone assicurate	15
D3	Prestazioni assicurative	15
D4	Delimitazioni della copertura assicurativa	16
D5	Ampliamenti di copertura	16

Parte E Definizioni

Definizioni	17
-------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è la compagnia di assicurazione?

La compagnia di assicurazione è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cos'è assicurato?

- **Assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi:** l'assicurazione copre le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi al di fuori del velivolo (B1 CGA). I rischi e i pericoli coperti sono ad esempio danni corporali (ferimento o uccisione di terzi) o danni materiali (danneggiamento e/o distruzione di cose, edifici, terreni ecc. causati dall'aeromobile assicurato).
- **Copertura unitaria:** l'assicurazione copre le pretese di responsabilità civile avanzate da terzi al di fuori del velivolo nonché le pretese di responsabilità civile avanzate dai passeggeri (B2 CGA).
- **Assicurazione casco:** l'assicurazione copre il danneggiamento, la sottrazione o la distruzione del velivolo indicato nell'offerta o nella proposta (parte C CGA). I rischi e i pericoli coperti sono ad esempio collisioni, furto, danni causati da eventi naturali, pericoli naturali, rottura di vetri, incendio, danni causati dalle martore e da altri piccoli animali.
- **Assicurazione contro gli infortuni degli occupanti** per passeggeri e/o membri dell'equipaggio (parte D CGA): i rischi e i pericoli coperti sono ad esempio lesioni corporali, inalazione di gas o vapori, ingestione di sostanze corrosive, congelamenti, colpo di calore, insolazione, lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, annegamento e soffocamento.

Ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione,

- le assicurazioni di responsabilità e casco nonché la copertura delle spese di cura nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni degli occupanti si configurano come assicurazioni danni;
- nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni degli occupanti, le componenti di indennità giornaliera d'ospedalizzazione, indennità giornaliera, capitale di decesso e d'invalidità si configurano invece come assicurazioni di somme.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

- **Assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi**
Ai sensi della disposizione B1.5 CGA l'assicurazione non copre tra l'altro le pretese per
 - danni al velivolo assicurato,
 - danni derivanti dal trasporto di merci,
 - danni subiti dagli occupanti nell'utilizzo del velivolo assicurato,
 - avanzate dal detentore e dalla persona assicurata civilmente responsabile,
 - in relazione a voli effettuati con lo scopo di commettere un delitto o un crimine,
 - qualora l'aeromobile venga utilizzato senza le licenze e le autorizzazioni prescritte.

Copertura unitaria

Secondo la disposizione B2.9 CGA, la copertura non comprende tra l'altro le pretese relative all'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi. Sono tuttavia coperti i danni subiti dai passeggeri nell'utilizzo del velivolo assicurato.

Assicurazione casco
Secondo la disposizione C6 CGA, l'assicurazione non copre tra l'altro

- i danni d'esercizio (danni senza effetti di azioni violente dovute a eventi accidentali) come cricche o usura,
- i danni conseguenti a cortocircuiti riconducibili a un danno d'esercizio,
- i danni al motore causati da errori di manipolazione, sovraccarico o surriscaldamento.

Assicurazione infortuni degli occupanti

Secondo la disposizione D4 CGA, l'assicurazione non copre tra l'altro gli infortuni

- dei membri dell'equipaggio che utilizzano l'aeromobile assicurato nonostante la mancanza delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per se stessi o per il velivolo,
- dei passeggeri che erano al corrente o avrebbero dovuto essere al corrente della mancanza delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per i membri dell'equipaggio o per l'aeromobile assicurato.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Responsabilità civile nei confronti di terzi

AXA paga i danni corporali e materiali causati a terzi dall'aeromobile assicurato entro i limiti della somma assicurata convenuta (B1.3 CGA). AXA garantisce inoltre la difesa dalle pretese ingiustificate avanzate da terzi.

Copertura unitaria

AXA paga i danni corporali e materiali causati a terzi e ai passeggeri dall'aeromobile assicurato entro i limiti della somma assicurata convenuta (B2.3 CGA). AXA garantisce inoltre la difesa dalle pretese ingiustificate avanzate da terzi e dai passeggeri.

Casco

AXA paga i danni all'aeromobile e alle parti con esso stabilmente collegate. In caso di danno parziale AXA si assume i costi di riparazione, ovvero in caso di perdita totale paga un indennizzo fino a concorrenza della somma assicurata convenuta (C3 CGA).

Copertura infortuni per gli occupanti

L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano in relazione all'utilizzo legittimo dell'aeromobile assicurato. AXA corrisponde un indennizzo per la cerchia selezionata di persone (membri dell'equipaggio e/o passeggeri) per le prestazioni indicate nella polizza, quali ad esempio capitale di decesso o d'invalidità, indennità giornaliera e spese di cura, ecc. (D3 CGA).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, lo stipulante si impegna a pagare il premio concordato, calcolato ad esempio sulla scorta dei seguenti dati:

- Classe del velivolo
- Somma assicurata
- Cerchia di piloti
- Finalità d'impiego
- Franchigia
- Numero di posti a sedere secondo la documentazione tecnica-

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante si impegna a

- informare tempestivamente AXA in caso di aggravamento e diminuzione del rischio (A10.2 CGA),
- pagare il premio indicato nella polizza entro i termini stabiliti (A5 CGA),
- notificare tempestivamente un sinistro ad AXA (A11.1 CGA),
- in nessun caso rilasciare riconoscimenti di pretese o colpe ovvero fare concessioni.

Per quanto concerne l'assicurazione casco, trova applicazione il divieto di cambiamento ai sensi dell'art. 68 LCA.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve informarne tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche nel caso in cui, a seguito di un evento, venga avviata un'inchiesta da parte della polizia o delle autorità competenti (A11.1 CGA).

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza (A3 CGA).

L'assicurazione trova applicazione per i danni che si verificano durante il periodo di validità del contratto.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) entro l'ultimo giorno del termine utile.

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; laddove risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi e di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali termini sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), eventuali Condizioni Complementari (CC), le clausole riportate ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della validità del contratto, la cui durata è fissata nella polizza.

A2 Validità territoriale

A2.1 Validità temporale e territoriale

L'assicurazione copre i danni verificatisi nel corso della durata contrattuale entro i confini geografici stabiliti nella polizza.

A2.2 Delimitazione delle prestazioni

Con eccezione della copertura di responsabilità civile nei confronti di terzi, le assicurazioni sono valide soltanto se

- l'aeromobile assicurato è pilotato dalle persone indicate nella polizza,
- i voli di controllo, dimostrazione, ritiro e consegna vengono effettuati da piloti di un'azienda di riparazione, assistenza o di commercio di aeromobili,
- i voli di accettazione e di controllo vengono effettuati da piloti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), ovvero dell'ente di vigilanza estero competente e/o previsto ai sensi di legge.

A3 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza, ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente operante viene meno dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la relativa notifica (sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto della navigazione aerea). In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

L'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi decorre dalla data indicata nell'attestato di assicurazione o nel certificato. Le assicurazioni per i restanti rischi decorrono dalla data indicata nella polizza e/o nella conferma scritta di copertura.

Le coperture assicurative si estinguono nel momento in cui l'aeromobile assicurato viene radiato dalla matricola statale degli aeromobili.

A4 Disdetta del contratto

A4.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), fino a tre mesi prima della scadenza.

Se la durata del contratto supera i tre anni, le parti possono disdirlo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo.

A4.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA corrisponde delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A4.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio

Fa stato quanto indicato alla disposizione A10.2.

A4.4 Disdetta in caso di assicurazione multipla

Fa stato quanto previsto alla disposizione A12.2.

A4.5 Disdetta da parte dello stipulante a seguito di adeguamento contrattuale da parte di AXA

Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.2.

A5 Premi

A5.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può applicare un supplemento per ogni rata.

A5.2 Rimborso dei premi
Se lo stipulante ha pagato il premio anticipatamente per una determinata durata di assicurazione e per qualsivoglia motivo il contratto viene risolto prima della fine di tale periodo, AXA effettua un rimborso pro rata del premio per il periodo di assicurazione non ancora trascorso. Parimenti, AXA non esigerà il pagamento delle rate non ancora giunte a scadenza. Questa regolamentazione non trova applicazione nelle seguenti circostanze:

- se in caso di danno parziale lo stipulante disdice il contratto entro un anno dalla relativa stipulazione;
- in caso di perdita totale dell'aeromobile.

AXA si riserva il diritto di compensare i premi con altre pretese derivanti dal presente contratto.

A6 Deposito del certificato di navigabilità (sospensione)

Salvo diversamente concordato nella polizza, lo stipulante rinuncia a depositare il certificato di navigabilità presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) o presso l'ente di vigilanza estero competente e/o previsto ai sensi di legge. Laddove il certificato di navigabilità venga comunque depositato, AXA non concederà alcun ribasso per sospensione.

In luogo della possibilità di sospensione, per gli aerei con motore a pistoncini e per gli alianti (incl. alianti a motore) è già incluso nel premio un ribasso per mancato uso.

A7 Adeguamento contrattuale da parte di AXA

A7.1 Comunicazione di AXA
AXA può adeguare il contratto con effetto a partire dall'anno di assicurazione successivo, qualora si verifichino cambiamenti nei seguenti ambiti:

- premi
- regolamentazione della franchigia
- limitazioni delle prestazioni in caso di copertura degli eventi naturali

La comunicazione circa l'adeguamento contrattuale deve pervenire allo stipulante almeno 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di assicurazione.

A7.2 Disdetta da parte dello stipulante
Lo stipulante ha il diritto di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica, ovvero il contratto nel suo insieme, per la fine dell'anno di assicurazione in corso. In questo caso, il contratto si estingue nella misura definita dallo stipulante alla fine dell'anno di assicurazione. La disdetta deve pervenire ad AXA entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso.

A7.3 Assenso all'adeguamento contrattuale
In assenza di disdetta da parte dello stipulante, l'adeguamento del contratto s'intende accettato.

A8 Tasse assicurative dovute all'estero

I premi fatturati non comprendono le tasse assicurative dovute fuori dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein. Qualora siano applicabili tasse assicurative estere, lo stipulante deve provvedere autonomamente alla dichiarazione e al pagamento all'autorità estera di competenza.

A9 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A9.1 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro
Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A11 e C4.

A9.2 Violazione di obblighi
Qualora una persona assicurata violi gli obblighi ad essa incombenti in forza del presente contratto o della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ovvero dissattenda in maniera colposa i pertinenti obblighi di avviso o di comportamento, la copertura assicurativa non è più operativa e/o AXA ha facoltà di ridurre le prestazioni. AXA rinuncia a tale riduzione se la persona assicurata è in grado di dimostrare che la violazione degli obblighi non è imputabile a sua colpa propria o che il sinistro si sarebbe verificato anche se essa avesse adempiuto i propri obblighi.

A10 Obblighi d'informazione

A10.1 Comunicazione con AXA
Lo stipulante o la persona assicurata deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A10.2 Aggravamento o riduzione del rischio
Se le indicazioni riportate nella polizza o nella proposta non sono più pertinenti, lo stipulante è tenuto a informarne tempestivamente AXA. In caso di cambiamento di una fattispecie contrattuale rilevante per la valutazione del rischio, lo stipulante deve darne immediatamente informazione ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail). In caso di omissione della comunicazione circa l'aggravamento del rischio, AXA non è più vincolata al contratto a partire dal momento in cui è subentrato l'aggravamento stesso. Sono considerate rilevanti le seguenti fattispecie:

- modifiche alla finalità d'impiego
- sostituzione dell'aeromobile
- modifiche nella cerchia dei piloti e/o per quanto riguarda le licenze
- modifica dei valori assicurativi
- condizioni imposte dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) o dall'ente di vigilanza estero competente e/o previsto ai sensi di legge
- voli e utilizzi di natura straordinaria (segnatamente voli intercontinentali, atterraggi su ghiacciai, ammaraggi, voli nell'ambito di competizioni aeronautiche, stazionamento prolungato al di fuori dell'Europa, ecc.)

AXA rimane vincolata al contratto se il motivo per il subentro del sinistro o per la sua entità non presenta alcuna correlazione con l'aggravamento del rischio.

Se lo stipulante ha notificato l'aggravamento del rischio in ossequio ai propri obblighi, il rischio aggravato è coperto. AXA ha tuttavia il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dal pervenimento di tale notifica con un preavviso di due settimane. Un eventuale sovrappremio è dovuto a partire dal momento di subentro dell'aggravamento del rischio. In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce il premio in misura corrispondente.

A10.3 Sinistro
Fa stato quanto indicato alla disposizione A11.1.

A10.4 Adeguamento contrattuale da parte di AXA
Fa stato quanto indicato alla disposizione A7.

A10.5 Assicurazione multipla
Fa stato quanto indicato alla disposizione A12.

A10.6 Disdetta del contratto
Fa stato quanto indicato alla disposizione A4.

A11 Sinistro

A11.1 Notifica del sinistro
Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve informarne tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche nel caso in cui, a seguito di un evento, venga avviata un'inchiesta da parte della polizia o delle autorità competenti.

A11.2 Assicurazione di responsabilità civile
AXA conduce le trattative con la parte danneggiata in nome proprio o come rappresentante della persona assicurata. Alla persona assicurata e/o allo stipulante è fatto divieto di riconoscere qualsivoglia pretesa nei confronti della parte danneggiata e di effettuare qualsiasi pagamento. Qualora venga intentata un'azione civile, AXA assume la condotta del processo. La liquidazione delle pretese effettuata da parte di AXA è vincolante per la persona assicurata.

A11.3 Assicurazione casco
È possibile conferire un incarico di riparazione soltanto con il previo consenso di AXA. A tale fine è necessario presentare prima un preventivo. In casi urgenti è ammesso effettuare riparazioni senza consultazione preventiva di AXA laddove il relativo costo non superi presumibilmente l'importo di CHF 3000.

A11.4 Assicurazione conto gli infortuni degli occupanti
In caso d'infortunio occorre provvedere quanto prima a una cura medica. Il medico curante deve essere liberato dal segreto professionale nei confronti di AXA. Su richiesta di AXA, ogni persona assicurata è tenuta a sottoporsi a una visita da parte di un medico incaricato dall'assicuratore stesso. Laddove tra le cause di un decesso siano ipotizzabili fattori estranei all'infortunio assicurato, i superstiti aventi diritto devono acconsentire alla conduzione di un'autopsia.

A11.5 Ripetizione dell'indebito per le prestazioni erogate in eccesso
Qualora in forza della legislazione in materia di aviazione AXA debba erogare prestazioni non previste ai sensi del presente contratto e della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), essa può chiederne il rimborso allo stipulante.

A12 Assicurazione multipla

A12.1 Obbligo di notifica
Se per le stesse cose assicurate sono in corso o vengono stipulati ulteriori contratti di assicurazione contro gli stessi rischi e per la stessa durata, deve esserne data comunicazione immediata ad AXA.

A12.2 Disdetta
AXA può disdire l'assicurazione entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'assicurazione multipla. Il contratto si estingue dopo quattro settimane dal pervenimento della disdetta presso lo stipulante. Se si è assicurato per sbaglio più volte, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto stipulato successivamente. Ciò deve avvenire entro quattro settimane dalla scoperta dell'assicurazione multipla. La disdetta deve essere inviata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail). Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.

A13 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A14 Diritto applicabile e foro competente

A14.1 Diritto applicabile
Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A14.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni legali di persone assicurate o terze parti relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A15 Sanzioni

L'assicurazione non copre le pretese in relazione a sanzioni, restrizioni o divieti derivanti da convenzioni, leggi e ordinanze, tra l'altro dell'Unione europea, che risultano giuridicamente vincolanti per l'assicuratore e che vietano prestazioni assicurative da essi risultanti.

Il presente contratto esclude le merci / i beni nonché i mezzi di trasporto che vengono trasportati via aria, mare, acque interne o strade e che sono soggetti a sanzioni, restrizioni, embargo parziale o totale, ovvero divieti di altra natura. Sono altresì escluse le pretese di responsabilità civile che ne derivano.

Allo stesso modo, il presente contratto non è applicabile per qualsiasi tipo di commercio o di attività riconducibile a sanzioni, restrizioni, embarghi o divieti, ovvero a qualsiasi commercio segreto e/o a qualsivoglia mezzo di trasporto utilizzato per tali operazioni.

Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui alla clausola AVN111 ([AXA.ch/doc/af36i](https://www.axa.ch/doc/af36i)).

A16 Disposizioni particolari di diritto della navigazione aerea in relazione alla responsabilità civile

Fino a concorrenza delle somme assicurate obbligatorie trova applicazione quanto segue: per terzi danneggiati a terra sono determinanti le indicazioni riportate nell'attestato di assicurazione, anche se più basse rispetto a quelle della polizza. AXA garantisce le coperture minime indicate nell'attestato di assicurazione in Diritti speciali di prelievo (DSP).

Se il contratto di assicurazione termina

- durante il volo, la copertura assicurativa si estende fino all'atterraggio successivo in occasione del quale è possibile una verifica ufficiale dei documenti di bordo, al massimo però per 24 ore;
- le pretese di risarcimento restano comunque coperte fino alla revoca del certificato di navigabilità o fino all'attestazione di una nuova garanzia, per un periodo massimo di 15 giorni dopo che l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è stato informato in merito alla fine del contratto. Come momento della revoca è considerato il giorno in cui assume validità giuridica la decisione di revoca.

Per terzi danneggiati a terra vengono opposte soltanto le esclusioni ammesse dalla legislazione svizzera sull'aviazione o da una legislazione estera equipollente.

Per le imprese di trasporti aerei di diritto svizzero, fino a concorrenza della somma assicurativa obbligatoria trova inoltre applicazione quanto segue: l'assicurazione termina al più tardi 15 giorni dopo che AXA ha informato l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in merito alla fine del contratto. Come momento della revoca e/o del ritiro è considerato il giorno in cui la relativa decisione assume validità giuridica. Resta fatto salvo il diritto di rimborso ai sensi della disposizione A11.5.

Parte B

Assicurazione di responsabilità civile

B1 Assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi (assicurazione delle pretese di responsabilità civile avanzate da terzi al di fuori del velivolo)

B1.1 Copertura assicurativa

L'assicurazione copre le pretese di risarcimento danni fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza, avanzate in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile nei confronti delle persone assicurate. Ciò concerne danni corporali (ferimento o uccisione di persone) e danni materiali (danneggiamento o distruzione di cose).

L'assicurazione copre

- i danni che si verificano durante l'esercizio del velivolo assicurato,
- gli incidenti che traggono origine dal velivolo o che sono causati dalla sua stessa forza quando non è in esercizio,
- gli interventi di assistenza in seguito a incidenti in cui è coinvolto l'aeromobile. L'impiego del paracadute di emergenza è equiparato all'utilizzo dell'aeromobile,
- le spese per la prevenzione di danni a carico della persona assicurata laddove incomba il rischio imminente di occorrenza di un sinistro assicurato,
- i danni derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo di un «software» (secondo la clausola LMA5450; [AXA.ch/doc/agwmy](https://www.axa.ch/doc/agwmy)).

B1.2 Persone assicurate

L'assicurazione copre

- il detentore, il proprietario nonché le persone responsabili in loro vece,
- i membri dell'equipaggio,
- i conducenti di aeromodelli e droni.

B1.3 Prestazioni assicurative

Le prestazioni di AXA sono limitate alle somme assicurate indicate nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate.

Le prestazioni di AXA (compresi interessi di danno, spese per legali, peritali, giudiziarie, ripetibili alla controparte e di prevenzione di danni) sono, fermo restando i diritti dei danneggiati, limitate alle somme assicurate indicate nella polizza per ogni evento assicurato (fatta salva la disposizione B1.3 cpv. 3). La totalità dei danni derivanti dalla stessa causa, indipendentemente dal numero di danneggiati, è considerata come un unico evento.

In Europa trova applicazione la somma assicurata prescritta dal Paese attraversato in volo, laddove essa sia più elevata della somma indicata nella polizza. Se viene richiesta una somma assicurata illimitata, trova applicazione quella concordata nella polizza.

Per i danni dovuti a rumore, vibrazioni e fenomeni simili, le prestazioni sono limitate alle somme assicurate obbligatorie previste dall'Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA), anche nel caso in cui la somma assicurata indicata nella polizza sia d'importo più elevato.

Per i danni dovuti a inquinamento ambientale o fenomeni simili, le prestazioni sono limitate alle somme assicurate obbligatorie previste dall'Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA), anche nel caso in cui la somma assicurata indicata nella polizza sia di importo più elevato. Ciò vale per i danni causati direttamente o indirettamente da inquinamento e contaminazione di qualsiasi tipo, interferenze elettriche o elettromagnetiche ovvero compromissione dell'utilizzo di proprietà. Tale limitazione non trova applicazione qualora l'inquinamento dell'ambiente sia causa o conseguenza di una caduta, un incendio, un'esplosione, una collisione o una situazione di emergenza registrata che necessita di operazioni di volo di natura straordinaria.

I danni conseguenti ad atti di guerra o di terrorismo, rapimenti, sabotaggio, presa di possesso illegale dell'aeromobile assicurato nonché sommosse sono altresì assicurati fino a concorrenza della copertura minima (secondo l'art. 125 ONA). Ciò trova applicazione per gli aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 2700 kg. La copertura non è invece applicabile per gli aeromobili con peso al decollo a partire da 2700 kg, gli elicotteri, i jet e i velivoli turboelica. In deroga alla disposizione B1.3 cpv. 2, le prestazioni di AXA per uno o più sinistri sono limitate alla somma assicurata per ogni anno di assicurazione indicata nella polizza (garanzia unica).

B1.4 Franchigia

Salvo diversamente concordato nel contratto, lo stipulante non sopporta alcuna franchigia.

In caso di danni a terzi causati da alianti (incl. alianti a motore) o aerostati, lo stipulante deve pagare una franchigia di CHF 1000 per sinistro. Per i droni e gli aeromodelli, la franchigia è fissata a CHF 200 per sinistro.

B1.5 Delimitazioni della copertura assicurativa (esclusioni)

L'assicurazione non copre (fatte salve le disposizioni particolari in materia di diritto della navigazione aerea) le pretese

- avanzate dalle persone assicurate. Fanno eccezione i danni corporali subiti in diversi aeromobili assicurati nella stessa polizza,
- avanzate dagli occupanti per danni subiti in occasione dell'utilizzo del velivolo assicurato,
- conseguenti a danni al velivolo assicurato,
- per danni a cose che si trovano all'interno o sono annesse al velivolo assicurato (incl. carichi esterni),
- conseguenti all'irrorazione di prodotti e al trasporto di agenti chimici destinati a tale scopo,
- qualora l'aeromobile assicurato venga utilizzato senza le licenze e le autorizzazioni prescritte per i membri dell'equipaggio o per il velivolo stesso,

- qualora l'aeromobile venga utilizzato per commettere crimini o delitti da parte delle persone assicurate,
- per danni dovuti all'uso per fini militari dell'aeromobile assicurato,
- per danni dovuti all'azione di mezzi biologici o chimici,
- per danni dovuti all'azione di radiazioni ionizzanti (secondo la clausola AVN38B [AXA.ch/doc/afpwd](#)),
- per danni causati da rumori e altre immissioni (secondo la clausola AVN46B; [AXA.ch/doc/afpzp](#)). È fatta salva la copertura dei danni causati da rumori e inquinamento ambientale ai sensi delle disposizioni B1.3 cpv. 4 e B1.3 cpv. 5,
- conseguenti ad atti di guerra, confisca, rapimenti o simili atti di violenza (secondo la clausola AVN48B; [AXA.ch/doc/afp46](#)). È fatta salva la disposizione B1.3 cpv. 6,
- per danni in relazione al riconoscimento della data (secondo la clausola AVN2000A; [AXA.ch/doc/afpzp](#)).
- per danni che sono direttamente o indirettamente riconducibili all'amianto o a materiali contenenti amianto, oppure che sono in rapporto con gli stessi (secondo la clausola AGM2488; [AXA.ch/doc/afqc6](#)),
- per danni patrimoniali puri,
- per danni causati dal trasporto merci,
- per danni collegati a eventi relativi alla disponibilità di dati (secondo la clausola AVN124; [AXA.ch/doc/afpzp](#)).

B2 Copertura unitaria (assicurazione delle pretese di responsabilità civile avanzate da terzi e dai passeggeri)

B2.1 Copertura assicurativa

A integrazione dell'assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi (B1) sono coperte le pretese di risarcimento danni avanzate dai passeggeri trasportati nei confronti delle persone assicurate in forza delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile. Le pretese di risarcimento danni sono conseguenti a:

- danni corporali (ferimento o uccisione di persone),
- danni conseguenti a ritardo (trasporto ritardato di passeggeri e/o di bagaglio consegnato per il trasporto aereo che si trova a bordo di un aeromobile o comunque in custodia del vettore aereo),
- danni materiali (danneggiamento, distruzione o perdita di cose) che i passeggeri portano su di sé o con sé, nonché di beni che si trovano in custodia del vettore aereo.

I danni corporali e materiali sono assicurati nelle seguenti circostanze:

- danni che si verificano durante l'esercizio del velivolo assicurato,
- infortuni in relazione all'aeromobile assicurato non in funzione, segnatamente durante le operazioni di salita e di discesa di passeggeri nonché durante l'apertura e la chiusura delle parti mobili del velivolo,
- gli interventi di assistenza in seguito a incidenti in cui è coinvolto l'aeromobile.

B2.2 Persone assicurate

A titolo di complemento della disposizione B1.2 sono assicurati:

- i vettori aerei nonché le persone responsabili in loro vece.

B2.3 Prestazioni assicurative

Le prestazioni di AXA sono limitate alle somme assicurate indicate nella polizza e consistono nel pagamento delle pretese giustificate e nella difesa contro quelle ingiustificate.

Per ogni evento e persona trasportata, AXA paga al massimo la somma assicurata indicata nella polizza. Le sue prestazioni comprendono interessi di danno, spese legali, peritali e giudiziarie nonché le indennità ripetibili alla controparte. La totalità dei danni riconducibili alla stessa causa è considerata come un unico evento. La base legale per l'indennizzo è costituita dalla Convenzione di Montreal, dall'Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) e dall'Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA).

In caso di incidenti che hanno come conseguenza lesioni corporali o un decesso, AXA eroga un anticipo di pagamento ai sensi dell'art. 15 OTrA. Tale corresponsione viene effettuata entro 15 giorni dall'identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento.

Per le pretese di risarcimento conseguenti a ritardo nel trasporto di persone, la somma assicurata per passeggero è limitata secondo le modalità di cui all'art. 10 cpv. 2 lett. a OTrA.

Per i danni materiali e per quelli conseguenti a ritardo del bagaglio trasportato, la somma assicurata è limitata secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 10 cpv. 2. lett. b OTrA e ammonta a un importo massimo di CHF 5000 per passeggero.

Per i danni materiali e per quelli conseguenti a ritardo a merci trasportate, la somma assicurata è limitata secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 cpv. 2. lett. b OTrA.

Per il calcolo della somma minima da assicurare prescritta ai sensi di legge sono determinanti i dati di registrazione ufficialmente pubblicati del Paese che ha sottoposto a verifica l'aeromobile. Se nell'aeromobile sono presenti più passeggeri che posti a sedere assicurati, AXA riduce le prestazioni in misura proporzionale al rapporto tra numero di posti a sedere assicurati e numero di passeggeri. AXA rinuncia a una riduzione delle prestazioni se al massimo la metà dei posti è occupata per ogni posto da un massimo di due bambini fino a dodici anni o da un adulto con un bambino di età inferiore a due anni.

I danni conseguenti ad atti di guerra o di terrorismo, rapimenti, sabotaggio, presa di possesso illegale dell'aeromobile assicurato nonché sommosse sono altresì assicurati fino a concorrenza della copertura minima (secondo l'art. 132a ONA). Ciò trova applicazione per gli aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 2700 kg. La copertura non è invece applicabile per gli aeromobili con peso al decollo a partire da 2700 kg, gli elicotteri, i jet e i velivoli turboelica. In deroga alla disposizione B2.3 cpv. 2, le prestazioni di AXA per uno o più sinistri sono limitate alla somma assicurata per ogni anno di assicurazione indicata nella polizza (garanzia unica).

B2.4 Indennizzo delle pretese di terzi

In prima battuta AXA liquida le pretese di terzi al di fuori dell'aeromobile, assumendosi i costi fino a concorrenza dell'importo di garanzia indicato nell'Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA).

B2.5	Indennizzo delle pretese avanzate dai passeggeri Per le pretese dei passeggeri, in tutti i casi suindicati è a disposizione almeno la differenza tra la somma assicurata nella polizza e l'importo di garanzia secondo l'Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA).	B2.8	Titoli di trasporto Sia per i voli commerciali che per quelli privati a pagamento, il vettore aereo e gli altri soggetti assicurati sono responsabili per la consegna ai passeggeri dei titoli di trasporto prescritti ai sensi delle leggi vigenti e degli accordi internazionali.
B2.6	Compensazione con le pretese di responsabilità civile AXA compensa gli indennizzi derivanti dalla sua assicurazione contro gli infortuni degli occupanti con le pretese di responsabilità civile degli aventi diritto convenute in sede giudiziale o stragiudiziale, incluse le pretese di riparazione del torto morale.	B2.9	Delimitazioni della copertura assicurativa (esclusioni) L'assicurazione non copre, fatte salve le disposizioni particolari in materia di diritto della navigazione aerea e a complemento della disposizione B1.5, le pretese avanzate • qualora l'aeromobile assicurato venga utilizzato senza le licenze e le autorizzazioni prescritte per i membri dell'equipaggio o per il velivolo stesso. Per i passeggeri tale esclusione trova applicazione soltanto se erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di tale circostanza prima del volo, • in relazione a voli effettuati con lo scopo di commettere un delitto o un crimine. Per i passeggeri tale esclusione trova applicazione soltanto se hanno preso parte personalmente al delitto o al crimine.
B2.7	Franchigia Salvo diversamente concordato nel contratto, lo stipulante non deve sopportare alcuna franchigia. In caso di danni a terzi causati da alianti (incl. alianti a motore) o aerostati, lo stipulante deve pagare una franchigia di CHF 1000 per sinistro.		

Parte C

Assicurazione casco

C1 Estensione della copertura assicurativa del velivolo

L'assicurazione copre i danni occorsi all'aeromobile assicurato contro la volontà dello stipulante o di eventuali persone aventi diritto. Sono altresì assicurate le parti stabilmente collegate all'aeromobile secondo la lista delle attrezzature approvata dall'autorità per l'aviazione competente, nonché gli accessori trasportati nell'aereo.

C2 Copertura assicurativa

L'assicurazione copre i danni accidentali all'aeromobile assicurato causati da un'azione repentina, fortuita e violenta. Sono parimenti assicurati i seguenti rischi a cui è esposto l'aeromobile:

- **Affondamento e sprofondamento**
- **Sovraccarico imprevedibile della struttura a nido d'ape durante il volo**
- **Scomparsa per un periodo superiore a 30 giorni**
- **Furto**
Perdita, danneggiamento o distruzione a seguito di rapina, sottrazione o relativo tentativo (ma non appropriazione indebita).
- **Danni causati da eventi naturali**
Danni diretti causati da piene, inondazioni, uragani (con velocità del vento di almeno 75 km/h), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi o smottamenti. Questa enumerazione è esaustiva.
- **Pericoli naturali**
Danni diretti causati da caduta di ghiaccio o masse nevose, terremoti (scosse causate da movimenti tettonici) ed eruzioni vulcaniche. Questa enumerazione è esaustiva.
- **Rottura vetri**
Danni a parti del velivolo realizzate in vetro o altro materiale impiegato in sostituzione del vetro. L'assicurazione non comprende lampadine e tubi fluorescenti.
- **Incendio**
Danni causati da incendio, esplosione e fulmine, nonché dalle operazioni di spegnimento. I danni ai cavi causati da un cosiddetto incendio di cavi (cortocircuito) sono assicurati anche in assenza di sviluppo di fiamma (esclusi i danni alle batterie). La copertura non è operante qualora possano esser fatte valere richieste di garanzia nei confronti di terzi.
- **Danni causati dalle martore e/o da altri piccoli animali**
Danni causati dalle martore e da altri piccoli animali, in particolare danni da morsicatura e danni conseguenziali.
- **Software**
Danni causati dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo di un «software» (secondo la clausola LMA5450; [AXA.ch/doc/agwmy](https://www.axa.ch/doc/agwmy)).
I danni ad alianti (incl. alianti a motore), ultraleggeri e aerostati sono assicurati durante il trasporto nei rimorchi appositamente previsti e durante il relativo stoccaggio conforme alle norme vigenti.

Assicurazione casco in giacenza

Sono coperti gli stessi eventi dell'assicurazione casco totale, tuttavia soltanto a terra e senza intenzione di volo, compresi i test statici dei propulsori. I danni ad alianti (incl. alianti a motore), ultraleggeri e aerostati sono assicurati durante il trasporto nei rimorchi appositamente previsti. L'assicurazione non copre gli eventi in relazione a un volo (incl. lavori di preparazione e conclusione) e quelli occorsi su una pista in utilizzo. Per gli aerostati, l'assicurazione non copre i danni verificatisi a partire dall'inizio dell'operazione di riempimento fino al totale svuotamento.

C3 Prestazioni assicurative

AXA rimborsa la perdita totale e/o i costi di riparazione (senza supplementi per lavoro urgente e straordinario), i costi di ricerca, recupero, trasporto, smaltimento e gli oneri doganali, nonché i costi per le tasse di stazionamento e il volo di rientro dopo la riparazione.

Una perdita totale si configura quando le prestazioni assicurative raggiungono o superano la somma assicurata. AXA ha il diritto ma non l'obbligo di disporre per proprio conto delle parti recuperabili, oppure può dedurre nei confronti dello stipulante un valore residuo dalla prestazione per sinistri. Nel primo caso, dietro apposita richiesta, lo stipulante deve mettere a disposizione di AXA l'aeromobile o parti di esso, nonché tutta la relativa documentazione di pertinenza. Lo stipulante è tenuto a rilasciare tutte le dichiarazioni necessarie per il passaggio di proprietà o la trascrizione dell'aeromobile, ovvero deve autorizzare AXA a svolgere tali operazioni.

AXA paga i costi di stazionamento in relazione a un evento assicurato fino a concorrenza della somma assicurata convenuta.

In caso di danno parziale sono determinanti gli oneri per il ripristino in conseguenza del sinistro; in caso di scomparsa o distruzione di strumenti o di parti del velivolo, è determinante il relativo valore di sostituzione previa deduzione della franchigia convenuta.

- Se in sede di stipulazione il valore assicurato in base al quale viene calcolato il premio è stato dichiarato come inferiore al valore di sostituzione, in caso di sinistro AXA riduce le proprie prestazioni in misura proporzionale.
- A titolo di attestazione degli oneri da liquidare devono essere presentati ad AXA gli appositi giustificativi, comprensivi di eventuali fatture di terzi in originale. Le fatture di terzi espresse in una valuta diversa da quella di riferimento del contratto sono convertite al tasso di cambio in vigore nel giorno della relativa emissione.
- Se lo stipulante rinuncia alla riparazione e al ripristino dell'aeromobile, AXA corrisponde un indennizzo adeguato. Come base funge il preventivo più economico senza imposta sul valore aggiunto. In caso di danno totale, AXA paga gli eventuali costi di smaltimento dell'aeromobile fino a CHF 5000.

AXA rimborsa l'imposta sul valore aggiunto laddove questa sia effettivamente applicata e lo stipulante non abbia titolo alla deduzione dell'imposta precedente.

I costi da corrispondere per il volo di rientro dopo la riparazione sono limitati al 5% dell'onere di riparazione.

In caso di danno parziale o totale, AXA paga i costi documentati di ricerca, recupero, trasporto e gli oneri doganali, nonché i costi per un tappeto di schiuma. AXA si assume complessivamente fino al 20% della somma assicurata, tuttavia fino a concorrenza della somma di CHF 100 000 per evento.

Se la riparazione ha migliorato lo stato dell'aeromobile o ha consentito di risparmiare costi di revisione e di manutenzione, questa componente è a carico dello stipulante.

Se un aeromobile sottratto o scomparso risulta irreperibile per un periodo superiore a 30 giorni, AXA paga la somma assicurata convenuta nella polizza. Contestualmente, i diritti di proprietà sull'aeromobile assicurato passano ad AXA.

Fatta salva una dichiarazione di diverso tenore nella polizza o sul certificato di assicurazione, AXA corrisponde le proprie prestazioni allo stipulante.

C4 Obblighi in caso di sinistro

Lo stipulante è tenuto a intraprendere tutto quanto in proprio potere per contribuire a chiarire la fattispecie e a evitare ulteriori danni. Lo stipulante deve attenersi alle indicazioni di AXA e del perito da essa incaricato per il trattamento del sinistro. Egli deve inoltre rendere accessibile ad AXA l'aeromobile assicurato e tutta la relativa documentazione di pertinenza. Per finalità di accertamento, AXA può prelevare parti dell'aeromobile danneggiato.

Se soggetti terzi o autorità e/o istanze private esaminano, verificano o riparano l'aeromobile, AXA è autorizzata a raccogliere da essi tutte le informazioni opportune.

La decisione in merito al luogo di riparazione è assunta da AXA o dal perito da essa incaricato mediante l'autorizzazione di tale intervento. L'ordine di riparazione deve essere conferito dallo stipulante o da un soggetto comunque avente titolo. Le istruzioni e le autorizzazioni alla riparazione non implicano comunque alcun riconoscimento dell'obbligo di prestazione da parte di AXA.

C5 Prestazione assicurativa supplementare per aeromobili a motore

Se in caso di atterraggio di emergenza l'aeromobile a motore non subisce un danno che dà titolo a risarcimento, AXA paga i costi della verifica tecnica del velivolo necessaria per la ripartenza dal luogo dell'atterraggio di emergenza. Tale verifica deve essere eseguita da un'impresa di manutenzione in possesso delle opportune licenze. In aggiunta o in alternativa, AXA si assume i costi fino a CHF 2000 per il trasporto fino al più vicino luogo idoneo al decollo e/o officina di riparazione.

Se a causa di un'emergenza in volo o a terra in relazione all'aeromobile assicurato vengono allarmate a titolo preventivo delle organizzazioni di pronto intervento, AXA assume i costi fino a CHF 2000 anche se non si verifica alcun evento assicurato.

C6 Esclusioni

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di navigazione aerea, l'assicurazione non copre

- i danni che si verificano qualora l'aeromobile assicurato venga utilizzato senza le licenze e le autorizzazioni prescritte per i membri dell'equipaggio o per il velivolo stesso. AXA è tuttavia tenuta a erogare prestazioni laddove l'aeromobile venga utilizzato senza le licenze e le autorizzazioni prescritte senza che lo stipulante abbia contezza, volontà o colpa a riguardo,
- i danni d'esercizio (danni senza effetti di azioni violente dovute a eventi accidentali) come danni da rotture, cricche, deformazione o usura,
- i danni conseguenti a cortocircuiti, ove riconducibili a un danno d'esercizio,
- i danni al motore causati da errori di manipolazione, sovraccarico o surriscaldamento,
- i danni al motore dovuti a ingestione di corpi estranei (Foreign Object Damage, FOD) che deteriorano gradualmente le condizioni o le prestazioni del motore. Questa esclusione non trova applicazione per i danni da ingestione che comportano un danno repentino al motore o il suo arresto immediato.
- i danni al propulsore dovuti a ingestione di oggetti che sono rimasti nel motore o nella gondola motore e che avrebbero dovuto essere notati in occasione del controllo pre-volo secondo il manuale di volo dell'aeromobile (AFM).
- una riduzione in termini di valore, aspetto o capacità prestazionale dell'aeromobile,
- i danni conseguenti a mancate misure di messa in sicurezza durante il periodo di stazionamento all'esterno,
- i danni conseguenti a congelamento o mancanza di liquidi (furto escluso),
- i danni dovuti a difetti di materiale o costruzione, ovvero ad altre carenze dell'aeromobile che erano o avrebbero dovuto essere noti allo stipulante,
- le componenti disassemblate. Sono escluse le superfici portanti, i piani orizzontali di coda e le pale del rotore smontati per il trasporto o la custodia dell'aeromobile,
- i danni conseguenti a lavori di manutenzione o riparazione effettuati sull'aeromobile da persone prive delle necessarie licenze o autorizzazioni,
- i danni che si verificano a seguito dell'impiego dell'aeromobile per commettere crimini o delitti, ovvero nel tentativo di tali reati,
- i danni dovuti al trasporto di oggetti, gas o liquidi esplosivi o autoinfiammabili, a eccezione del razzo di segnalazione nonché dei materiali d'esercizio abitualmente trasportati negli aeromobili,
- i danni in caso di utilizzo per fini militari,
- i danni conseguenti a eventi bellici, sciopero, sommosse, disordini, atti di terrorismo, violenza o sabotaggio, confisca, dirottamento aereo o requisizione,
- gli effetti di radiazioni ionizzanti,
- i danni ad aerostati conseguenti alla perdita del gas di riempimento, salvo laddove tale perdita non sia stata causata da un evento assicurato,

- i danni ad aerostati conseguenti al mancato rispetto delle misure di sicurezza prescritte prima e dopo il volo,
- i danni ad alianti (incl. alianti a motore), ultraleggeri e aerostati a seguito di trasporti al di fuori dell'Europa,
- i danni da calore e da bruciacchiatura ai palloni aerostatici (danni d'esercizio).

C7 Franchigia

La franchigia indicata nella polizza è a carico dello stipulante per ogni aeromobile ed evento per il quale AXA eroga delle prestazioni.

Salvo un accordo di diverso tenore stabilito nella polizza, la franchigia non viene applicata in caso di perdita totale.

Se AXA paga i costi dopo un atterraggio di emergenza in occasione del quale l'aeromobile a motore non ha subito alcun danno che dà titolo a risarcimento, la franchigia non viene parimenti applicata.

Per gli aerostati, gli alianti (incl. alianti a motore) e gli aerei con motore a pistoni non viene applicata alcuna franchigia in caso di danni dovuti a pericoli naturali o eventi naturali a terra, nonché in caso di furto.

C8 Ribasso per assenza di sinistri

Se nell'arco di un anno di assicurazione lo stipulante non notifica alcun sinistro, AXA concede un ribasso per assenza di sinistri (senza premio dell'assicurazione casco per velivolo in giacenza o casco per danni in seguito ad azioni di guerra). Tale ribasso è indicato nella polizza.

Salvo diversamente convenuto nella polizza, il premio indicato è già al netto del ribasso per assenza di sinistri.

Se si verifica un sinistro di cui AXA è tenuta a rispondere, essa compensa il ribasso per assenza di sinistri già detratto con le prestazioni da erogare.

Parte D

Assicurazione contro gli infortuni degli occupanti

D1 Copertura assicurativa

L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano in relazione all'utilizzo legittimo dell'aeromobile assicurato.

Sono considerati infortuni le lesioni corporali secondo le disposizioni della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in combinato disposto con la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LP-GA). L'accertamento del nesso di causalità avviene in base a quanto disposto dalla LAINF.

Sono inoltre considerati infortuni:

- la respirazione fortuita di gas o vapori e l'ingestione per errore di sostanze velenose o corrosive,
- i congelamenti, le insolazioni e i colpi di sole, come pure le lesioni corporali dovute ai raggi ultravioletti, fatta eccezione per l'eritema solare,
- annegamento, soffocamento.

L'assicurazione copre inoltre gli infortuni che si verificano

- nel salire o nello scendere dal velivolo,
- durante l'esercizio dell'aeromobile a terra,
- in caso di lancio con paracadute per mettere in salvo la vita,
- come conseguenza di un atterraggio di emergenza,
- a seguito dell'utilizzo o dell'impossibilità di utilizzare un «software» (secondo la clausola LMA5450; AXA.ch/doc/agwmv).

Le prestazioni vengono ridotte in misura proporzionale se le cause delle lesioni corporali o del decesso sono attribuibili solo parzialmente all'incidente.

D2 Persone assicurate

L'assicurazione copre il numero di passeggeri e/o membri dell'equipaggio menzionato nella polizza.

Se a bordo dell'aeromobile sono presenti più passeggeri e/o membri dell'equipaggio rispetto al numero indicato nella polizza, AXA riduce le proprie prestazioni in misura analoga al rapporto tra il numero di occupanti menzionato nella polizza e quello effettivo di passeggeri e/o membri dell'equipaggio a bordo. Queste disposizioni non trovano applicazione se in occasione di una formazione di volo sono presenti a bordo più membri dell'equipaggio rispetto a quelli menzionati nella polizza.

La riduzione delle prestazioni non viene effettuata se al massimo la metà dei posti è occupata da massimo due bambini fino a dodici anni o da un adulto con un bambino di età inferiore a due anni.

D3 Prestazioni assicurative

AXA eroga le prestazioni indicate nella polizza per ogni passeggero e/o membro dell'equipaggio. AXA compensa le prestazioni derivanti da questa polizza in caso di infortunio con le pretese di responsabilità civile degli aventi diritto convenute in sede giudiziale o stragiudiziale, incluse le pretese di riparazione del torto morale.

Decesso

In caso di decesso della persona assicurata, AXA versa le prestazioni:

- alla/al coniuge o alla/al partner registrata/o,
- in difetto, ai figli al cui sostentamento provvedeva totalmente o parzialmente la persona assicurata,
- in difetto, alle altre persone al cui sostentamento provvedeva in misura preponderante la persona assicurata,
- in difetto, ai discendenti che hanno diritto alla successione,
- in difetto, ai genitori;
- in difetto, ai fratelli e alle sorelle o ai loro discendenti.

In mancanza delle persone suddette, AXA paga le spese funerarie fino a concorrenza del capitale assicurato per il caso di decesso.

Se la persona assicurata lascia almeno una figlia / un figlio successibile di età inferiore ai 20 anni, le prestazioni vengono maggiorate del 50%.

Caso d'invalidità

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità prevedibilmente permanente della persona assicurata, AXA paga il capitale convenuto nella percentuale corrispondente al grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene determinato in base alle disposizioni sul calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità, secondo la Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Se più organi o arti vengono colpiti dallo stesso infortunio, il grado d'invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti, ma in nessun caso può superare il limite massimo del 100%.

Se la persona assicurata era invalida prima che si verificasse l'infortunio, AXA paga la differenza fra il capitale determinato in base al grado d'invalidità preesistente e quello calcolato in base al grado d'invalidità complessivo.

La prestazione corrisposta da AXA viene maggiorata del 50% se al momento dell'infortunio la persona assicurata ha almeno una figlia / un figlio di età inferiore ai 20 anni.

Indennità giornaliera

Se l'infortunio ha per conseguenza un'inabilità al lavoro dell'assicurato, AXA paga l'indennità giornaliera convenuta, in base al grado dell'inabilità attestata dal medico, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

Indennità giornaliera d'ospedalizzazione

Per ogni giorno di degenza reso necessario in un ospedale o in una casa di cura, AXA paga l'indennità giornaliera di ospedalizzazione convenuta, tuttavia per una durata massima di 730 giorni.

Spese di cura

A contare dal giorno dell'infortunio, AXA paga le spese relative ai seguenti provvedimenti, prescritti o applicati da un medico o da un dentista in possesso della necessaria autorizzazione:

- trattamenti medici, compreso il trasporto delle persone che vi si sottopongono,
- degenze in ospedale e soggiorni di cura nel reparto privato. Le cure devono essere effettuate esclusivamente in istituti specializzati e soltanto con il consenso preventivo di AXA,
- prestazioni di assistenza da parte di personale di cura diplomato o messo a disposizione da un'istituzione per la durata del trattamento.

AXA si assume inoltre le spese per

- il noleggio di apparecchi sanitari,
- il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ortopedici ausiliari, come pure le spese per la riparazione o la sostituzione di tali articoli (valore a nuovo), ove danneggiati o distrutti a seguito di un infortunio che abbia comportato un trattamento medico coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni per spese di cura sono limitate all'importo di CHF 1 000 000 per persona su un arco temporale massimo di cinque anni a contare dalla data dell'infortunio.

AXA assume le spese per un massimo di CHF 30 000 per persona assicurata per le azioni di ricerca intraprese con finalità di salvataggio o di recupero.

AXA paga inoltre l'ammontare della trattenuta sull'indennità giornaliera prevista dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni per le spese di sostentamento in un istituto di cura.

AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da terzi civilmente responsabili o dalla loro assicurazione di responsabilità civile, ovvero siano a carico di un'assicurazione sociale.

In caso di ferimento di un animale domestico trasportato nell'aeromobile assicurato, AXA paga le spese per le cure veterinarie fino a CHF 2500 per animale e fino a un importo massimo CHF 5000 per evento. AXA non si assume le spese di cura quando siano già state pagate da un terzo civilmente responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile.

D4 Delimitazioni della copertura assicurativa

L'assicurazione non copre gli infortuni

- dei membri dell'equipaggio che utilizzano l'aeromobile assicurato nonostante la mancanza delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per se stessi o per il velivolo,

- dei passeggeri che erano o avrebbero dovuto essere al corrente della mancanza delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per i membri dell'equipaggio o per il velivolo assicurato,
- in relazione a voli effettuati con lo scopo di commettere un delitto o un crimine. Per i passeggeri tale esclusione trova applicazione soltanto se hanno preso parte personalmente al delitto o al crimine,
- come conseguenza di atti di guerra e disordini. Sono fatti salvi gli ampliamenti di copertura di cui alla disposizione D5,
- dovuti all'azione di radiazioni ionizzanti.

D5 Ampliamenti di copertura

L'assicurazione copre gli infortuni che si verificano

- durante la privazione della libertà conseguente al rapimento dell'aeromobile assicurato,
- durante soggiorni forzati conseguenti a un lancio con il paracadute per mettere in salvo la vita,
- dopo un atterraggio di emergenza,
- durante il successivo viaggio di ritorno diretto della persona assicurata al proprio domicilio, o durante la continuazione del viaggio verso il luogo di destinazione originario.

In questi casi l'assicurazione è ancora operante dopo la scadenza del contratto per un periodo massimo di un anno dal momento del rapimento, del lancio in paracadute o dell'atterraggio di emergenza.

Le disposizioni di esclusione relative a eventi bellici e disordini (D4) non trovano applicazione agli infortuni subiti dalla persona assicurata nelle seguenti circostanze:

- a bordo dell'aeromobile assicurato, se l'infortunio è causato da persone che si trovano parimenti a bordo, oppure da sostanze pericolose portate a bordo illegalmente,
- durante la privazione della libertà conseguente al rapimento dell'aeromobile assicurato, durante soggiorni forzati conseguenti a un lancio con il paracadute per mettere in salvo la vita, o durante un atterraggio di emergenza nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto della persona assicurata al proprio domicilio e/o durante la continuazione del viaggio verso il luogo di destinazione originario. Anche in questi casi trova applicazione la limitazione temporale di cui alla disposizione D5 cpv. 1.

Se dovesse tuttavia scoppiare una guerra

- in cui è coinvolta la Svizzera o uno dei suoi Paesi confinanti,
- tra due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Federazione Russa, USA, Repubblica popolare cinese, oppure tra uno di tali Paesi e uno Stato europeo,

la disposizione D5 cpv. 2 è abrogata 48 dopo lo scoppio delle ostilità. Se tuttavia la privazione della libertà, il lancio con il paracadute o l'atterraggio di emergenza sono già avvenuti, la disposizione D5 cpv. 2 punto 2 si estingue soltanto un anno dopo.

Gli ampliamenti di copertura secondo la disposizione D5 cpvv. 1 e 2 trovano applicazione a condizione che la persona assicurata possa dimostrare di non aver partecipato agli eventi in questione né attivamente in prima persona, né come agitatore né come istigatore.

Parte E

Definizioni

(Violazione dell')obbligo di dichiarazione

Obbligo del proponente di fornire tutte le informazioni necessarie per la conclusione del contratto di assicurazione. In caso di omissione accidentale o intenzionale, lo stipulante rischia la disdetta del contratto da parte dell'assicuratore e il mancato indennizzo di un sinistro.

Esclusione

Limitazione della copertura assicurativa.

Membri dell'equipaggio

Persone che, nell'esercizio della loro funzione, sono autorizzate dall'aveente diritto di disposizione a operare l'aeromobile o a fornire altri servizi a bordo e che sono in possesso delle licenze e delle autorizzazioni prescritte. Sono considerati membri dell'equipaggio anche gli allievi pilota al doppio comando.

Europa

Come Europa si intende l'Europa geografica, con inclusione di Turchia e Marocco.

Responsabilità civile

La legge prescrive l'assicurazione della responsabilità civile del detentore del velivolo nei confronti di terzi e passeggeri.

Occupanti

Membri dell'equipaggio e passeggeri.

Casco

Casco è il termine breve utilizzato per l'assicurazione casco e definisce l'assicurazione di cose dell'intero velivolo.

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)

Legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (nella rispettiva versione vigente).

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (nella rispettiva versione vigente).

Vettore aereo

Il vettore aereo è responsabile per il trasporto di passeggeri, bagagli o merci con un aeromobile. Un vettore aereo autorizzato può svolgere le suddette attività sia a pagamento che a titolo gratuito.

Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)

Ordinanza sul trasporto aereo del 17 agosto 2005 (nella rispettiva versione vigente).

Convenzione di Montreal

Convenzione per l'unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale del 28 maggio 1999 (nella rispettiva versione vigente).

Passeggeri (viaggiatori)

Persone che si trovano a bordo del velivolo assicurato con il consenso del pilota o del vettore aereo e che non sono membri dell'equipaggio. A loro equiparati sono gli allievi pilota al doppio comando durante un volo di prova, nonché i paracadutisti.

Danni al motore dovuti all'ingestione di corpi estranei (Foreign object damage FOD)

Danni al motore dovuti all'ingestione di corpi estranei, riconducibili a sua volta a un evento specifico e documentato e che ha come conseguenza l'immediato arresto o l'esigenza di una riparazione immediata del propulsore.

Franchigia

La partecipazione finanziaria dello stipulante in caso di sinistro. La franchigia può essere definita sotto forma di aliquota percentuale o di importo fisso.

Diritto speciale di prelievo (DSP)

Il Diritto speciale di prelievo è un'unità valutaria creata dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) come unità di conto e di pagamento. Il suo valore viene calcolato quotidianamente sulla base di un paniere delle principali monete internazionali (USD, EUR, JPY, GBP).

(Violazione dell')obbligo di diligenza

La violazione colposa delle regole di buon senso in materia di prevenzione dei danni.

Test statico

Messa in funzione dei propulsori a fini tecnici, senza intenzione di volo.

Infortunio (ai sensi delle Parte D)

Si considera infortunio ogni evento dovuto a causa esterna, straordinaria, repentina e fortuita il quale produca lesioni corporali.

Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (nella rispettiva versione vigente).

Aeromobile assicurato

Il velivolo indicato nella polizza e/o nella proposta, incluse le componenti installate e l'attrezzatura che si trovavano nell'aeromobile assicurato in occasione del sinistro.

Somma assicurata

Si definisce somma assicurata l'importo massimo che l'assicuratore paga in caso di occorrenza di un evento.

Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)

Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (nella rispettiva versione vigente).

Ritardo

Le pretese di risarcimento danni a seguito di ritardi nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci trovano applicazione esclusivamente ai sensi dell'art. 10 OTrA.

Valore di sostituzione

Il valore di sostituzione è il prezzo d'acquisto che deve essere pagato per ricomprare un aeromobile o una componente di aeromobile di valore equivalente.

Accessori trasportati

Come accessori trasportati si definiscono gli oggetti che sono collegati al velivolo con un apposito dispositivo e che sono funzionali allo svolgimento di un volo.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)